TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

SEZIONE UNICA CIVILE

SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO DOMANDA CUMULATIVA ex art. 473-bis.49 c.p.c.

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.

2) dott.ssa Maria Francesca CERCHIARA - Giudice

3) dott.ssa Anna Francesca Annunziata DESTITO - Giudice Onorario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 485 del 2023 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra CM - nata a X in data (...), elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. …- CF X - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al presente ricorso e sig. GS - CF X - nato in X ed in data (...), rappresentato e difeso dall'avv…- CF X - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;

-Parti ricorrenti -

Nonché

PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore ex lege -

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che, in data odierna, è stata pronunciata sentenza di separazione in forma consensuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 150 e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la decisione, cumulativamente avanzata, di Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), avendo proposto le parti cumulativamente - come premesso - la domanda di separazione e la domanda di divorzio, ai sensi del disposto combinato degli articoli 473-bis.49, comma primo e 473-bis.51 c.p.c.;

rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del giudizio e che deve - per effetto di ciò - essere concesso termine ex art. 127 ter c.p.c.;

-rilevato che detto termine deve essere necessariamente fissato dopo il decorso del termine di mesi sei a far data comparizione figurata delle parti innanzi al giudice istruttore e dal deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi della disposizione da ultimo citata, tutto ciò per assicurare la procedibilità della domanda di divorzio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n, 2, lette, B, della L. n. 898 del 1970 e succ. mod., dunque a decorrere dalla data odierna, corrispondente - come premesso - con la data di scadenza del termine per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione;

rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate già nei ricorso congiunto per separazione consensuale; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di erssere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti; 4) di non essere intenzionati conciliarsi; 5) di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473. bit.51, comma 3, c.p.c.; 6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza.

P.Q.M.

ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;

FISSA, quale data di udienza figurata di prosecuzione per le finalità di cui in premessa, quella del 21 novembre 2023, ore 9,30;

CONCEDE alle parti i termini l'articolo 127 ter c.p.c. fino alla data del 10 novembre 2023 - almeno cinque giorni prima - per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni:

a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio; b) CONFERMARE di non volersi riconciliare e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito; d) di non essere intenzionati a conciliarsi; e) RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.

MANDA alla cancelleria per trasmettere il detto fascicolo e per la relativa visibilità telematica dopo la scadenza del detto termine.

Conclusione

Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio de 13 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2023.